

CITTA' DI SULMONA



Medaglia d'argento al valore militare
Provincia dell'Aquila

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATI
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837 - 846)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30

del 26/04/2021

Indice

ART. 1 - Oggetto	3
ART. 2 - Disposizioni generali	3
ART. 3 - Presupposto del canone	3
ART. 4 - Classificazione del Comune	4
ART. 5 - Soggetto passivo	4
ART. 6 - Commercio su aree pubbliche	4
ART. 7 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione	4
ART. 8 - Criteri per la determinazione della tariffa.....	5
ART. 9 - Classificazione del Comune, delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
ART. 10 - Determinazione delle tariffe annuali	5
ART. 11 - Determinazione delle tariffe giornaliere	5
ART. 12 - Determinazione del canone	6
ART. 13 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	6
ART. 14 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali	7
ART. 15 - Occupazione per commercio itinerante	7
ART. 16 - Occupazioni abusive	7
ART. 17 - Modalità e termini per il pagamento del canone	8
ART. 18 - Funzionario Responsabile.....	9
ART. 19 - Accertamenti - Recupero canone	9
ART. 20 - Contenzioso	9
ART. 21 - Sanzioni ed indennità e interessi	9
ART. 22 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	10
ART. 23 - Sospensione dell'attività di vendita	10
ART. 24 - Autotutela	10
ART. 25 - Riscossione coattiva	11
ART. 26 - Rateazioni	11
ART. 27 - Trattamento dei dati personali	12
ART. 28 - Norme Finali.....	12

ART. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 837 a 847, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 2) Sono assoggettati alla disciplina del nuovo Regolamento, oltre ai posteggi sulle aree mercatali, anche i posteggi isolati, i mercati annuali, stagionali, tematici, le fiere e i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ove consentito.
- 3) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 4) L'applicazione del presente canone esclude il prelievo previsto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della Legge n. 160/2019.

ART. 2 - Disposizioni generali

- 1) A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.
- 2) Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
- 3) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento.
- 4) La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
- 5) Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

ART. 3 - Presupposto del canone

- 1) Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o

al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

ART. 4 - Classificazione del Comune

- 1) Ai fini della classificazione anagrafica del Comune di Sulmona ove la stessa costituisce parametro di riferimento per l'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, ivi compresa la disciplina tariffaria, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno a quello precedente, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

ART. 5 - Soggetto passivo

- 1) Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
- 2) Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente.

ART. 6 - Commercio su aree pubbliche

- 1) L'attività del commercio su aree pubbliche può essere esercitata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per il Commercio su spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 30.11.2016 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 58 del 29.05.2017:
 - a) su posteggi dati temporaneamente in concessione per 12 anni;
 - b) in forma itinerante, nel rispetto delle modalità di cui al predetto Regolamento.

ART. 7 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione

- 1) Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al predetto Regolamento per il commercio su spazi ed aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.
- 2) Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al canone di cui al presente Regolamento, al previgente prelievo TOSAP o per obbligazioni non assolute derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

ART. 8 - Criteri per la determinazione della tariffa

- 1) La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
- 2) Per la determinazione dei coefficienti di cui al punto precedente si tiene conto anche dell'importo a copertura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ART. 9 - Classificazione del Comune, delle strade, aree e spazi pubblici

- 1) Ai fini dell'applicazione del canone, le strade del Comune sono classificate come unica categoria.

ART. 10 - Determinazione delle tariffe annuali

- 1) Le tariffe comunali annue sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità delle aree nonché del sacrificio imposto alla collettività.
- 2) La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata, per ciascun Comune in relazione al numero degli abitanti, al comma 841 dell'art. 1 Legge 160/2019. Alla tariffa standard vanno applicati i coefficienti di valutazione economica, diversi secondo i criteri di cui all'ART. 8 - comma 1) al fine di determinare le tariffe comunali per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
- 3) I coefficienti di valutazione economica, coefficienti moltiplicatori della tariffa standard, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo al calcolo delle tariffe comunali e al canone dovuto, sono deliberati dalla Giunta Comunale.
- 4) L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comunali comporta l'applicazione delle tariffe comunali e dei coefficienti di valutazione economica (coefficienti moltiplicatori) già in vigore.

ART. 11 - Determinazione delle tariffe giornaliere

- 1) Le tariffe comunali giornaliere sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità delle aree nonché del sacrificio imposto alla collettività.
- 2) La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata, per ciascun Comune in relazione al numero degli abitanti, al comma 842 dell'art. 1 Legge 160/2019. Alla tariffa standard vanno applicati i coefficienti di valutazione economica, diversi secondo i criteri di cui all'ART. 8 - comma 1) al fine di determinare le tariffe comunali per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
- 3) I coefficienti di valutazione economica, coefficienti moltiplicatori della tariffa standard, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo al calcolo delle tariffe comunali e al canone dovuto, sono deliberati dalla Giunta Comunale.
- 4) L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comunali comporta l'applicazione delle tariffe comunali e dei coefficienti di valutazione economica (coefficienti moltiplicatori) già in vigore.

ART. 12 - Determinazione del canone

- 1) Il canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata alla tariffa comunale come determinata dalla deliberazione di Giunta Comunale, tenuto conto del coefficiente di valutazione economica e delle eventuali maggiorazioni di cui al comma 843 L. 190/2019 nella misura massima del 25%.
- 2) Per le occupazioni annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi con effetto dal 1° giorno del mese del rilascio.
- 3) Per le occupazioni di mercato giornaliera si applicano le tariffe di cui al primo comma, frazionate per fasce orarie o ad ore, fino a un massimo di 9 ore, in relazione all'effettivo utilizzo.
- 4) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 sul canone complessivamente determinato come previsto dal comma 843 dell'art. 1 L. 190/2019.
- 5) La Giunta Comunale in sede di deliberazione delle tariffe determina eventuali ulteriori esenzioni o riduzioni ai sensi del comma 843, art. 1 L. 190/2019.
- 6) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare; le frazioni superiori all'anno sono computate in dodicesimi;
- 7) Nei casi di particolare interesse, per la promozione turistica o per le attività economiche del Comune, potrà essere stabilito, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, un canone forfettario determinato in relazione al contributo di partecipazione richiesto dal soggetto attuatore ai singoli operatori previsto in sede di istituzione della manifestazione e agli oneri per la manutenzione e il ripristino dell'area eventualmente sostenuti dal Comune.
- 8) Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di dicembre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l'importo.
- 9) L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
- 10) Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro e dell'ingombro del banco vendita.

ART. 13 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

- 1) I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
- 2) Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento per il commercio su spazi ed aree pubbliche.

ART. 14 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

- 1) L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento per il commercio su spazi ed aree pubbliche.

ART. 15 - Occupazione per commercio itinerante

- 1) Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento per il commercio su spazi ed aree pubbliche.
- 2) Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, anche quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
- 3) La tariffa di riferimento è quella individuata per le occupazioni fino a 7 ore.
- 4) A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

ART. 16 - Occupazioni abusive

- 1) Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
 - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
- 2) Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

- 3) Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
- 4) In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
- 5) Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. al pagamento dell'indennità;
 - b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
- 6) Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 17 - Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1) Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 300,00, è consentito il versamento in rate quadrimestrali di pari importo scadenti il 31 gennaio, il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre.
- 2) Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
- 3) Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi con effetto dal 1° giorno del mese del rilascio e con la possibilità di rateizzazione alle scadenze previste dal precedente periodo.
- 4) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
- 5) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 49 centesimi di euro.
- 6) Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.
- 7) Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e

altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ART. 18 - Funzionario Responsabile

- 1) In caso di gestione diretta del canone, la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e al rimborso del canone, nonché per l'esercizio delle attività di controllo, verifica e accertamento, ivi compresa anche l'applicazione delle sanzioni e dell'eventuale contenzioso, nonché della riscossione coattiva.
- 2) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

ART. 19 - Accertamenti - Recupero canone

- 1) All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
- 2) Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
- 3) Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019. Gli atti di accertamento costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

ART. 20 - Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 21 - Sanzioni ed indennità e interessi

- 1) Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie di cui all'articolo precedente, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
- 2) Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
- 3) Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in Euro (100,00).

- 4) Sulle somme dovute a titolo di canone mercatale si computano gli interessi applicando il tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punto percentuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 22 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

- 1) Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
- 2) Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- 3) Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
- 4) Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
- 5) Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

ART. 23 - Sospensione dell'attività di vendita

- 1) L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

ART. 24 - Autotutela

- 1) L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
- 2) Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

ART. 25 - Riscossione coattiva

- 1) 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal R.D. 639/1910 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
- 2) Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

ART. 26 - Rateazioni

- 1) Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, con una rata minima di euro 100,00 e per massimo trentasei rate, secondo le seguenti modalità:
 - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - d. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e. da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g. oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
- 2) Per dilazioni con numero di rate superiori a 24, la concessione della dilazione soggiace al preventivo pagamento del 20% dell'importo dovuto. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a 10.000,00 euro, la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
- 3) La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare, anche mediante produzione delle dichiarazioni fiscali.
- 4) Condizione per accedere alla rateizzazione è l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni nell'ultimo biennio.
- 5) L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione, con contestuale comunicazione di avvenuto pagamento all'Ente, che provvederà al controllo con i canali a propria disposizione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
- 6) Ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
- 7) La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
- 8) Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il

debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

- 9) In caso di comprovato peggioramento della situazione economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 48 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
- 10) Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

ART. 27 - Trattamento dei dati personali

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali".

ART. 28 - Norme Finali

- 1) Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
- 2) Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
- 3) I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere "di rinvio" al testo vigente delle norme stesse.
- 4) Il regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 31/3/2006, nonché le tariffe vigenti alla data del 31/12/2020 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
- 5) Nei casi di versamenti effettuati prima dell'adozione del presente regolamento, gli stessi sono considerati in acconto su canone dovuto salvo conguaglio.
- 6) Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.
- 7) In deroga alle previsioni di cui all'ART. 17 -, le scadenze di versamento per l'anno 2021 saranno fissate con la Delibera di Giunta di approvazione delle tariffe per la medesima annualità.